

**IMU 2025**  
**Aliquote e detrazioni**

(approvate con Deliberazione Consiglio Comunale del 16/12/2024 – n. 776/2024)

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille)	ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille)
Unità abitativa non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nelle altre casistiche elencate	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	<b>10,60</b> (interamente al Comune)
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione di quelli classificati in cat. D/3 destinati a sale cinematografiche.	<b>10,60</b> (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune)	<b>10,60</b> (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune)
Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche siano essi utilizzati direttamente dal proprietario per attività cinematografica oppure locati/concessi a terzi per le medesime finalità.	<b>9,60</b> (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune)	<b>9,60</b> (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune)
Aree fabbricabili	<b>9,60</b> (interamente al Comune)	<b>9,60</b> (interamente al Comune)
Unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.	<b>8,60</b> (interamente al Comune)	<b>8,60</b> (interamente al Comune)
Unità immobiliari, diverse dalle abitazioni, appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività.	<b>8,60</b> (interamente al Comune) Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune	<b>8,60</b> (interamente al Comune) Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	<b>1,00</b> (interamente al Comune)	<b>1,00</b> (interamente al Comune)
Terreni agricoli	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	<b>10,60</b> (interamente al Comune)
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.	<b>ESENTE</b>	<b>ESENTE</b>
Fabbricati di interesse storico o artistico; Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 9 e 10 Regolamento IMU n. 393).	Aliquota di riferimento <b>Base imponibile ridotta del 50%</b>	Aliquota di riferimento <b>Base imponibile ridotta del 50%</b>
Immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614 comma 2 o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare, secondo le modalità telematiche stabilite con D.M., il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione (art. 1, c. 81, L. 197/2022).	<b>ESENTE DAL 2023</b>	<b>ESENTE DAL 2023</b>
Unità abitativa adibite ad abitazione principale concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale, vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	<b>10,60</b> (interamente al Comune)

2 CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille)	ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille)
Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Torino un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)  <b>Base imponibile ridotta del 50%</b>	<b>10,60</b> (interamente al Comune)  <b>Base imponibile ridotta del 50%</b>
Fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	<b>10,60</b> (interamente al Comune)  <b>DETRAZIONE € 200,00</b>	<b>10,60</b> (interamente al Comune)  <b>DETRAZIONE € 200,00</b>
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.	<b>10,60</b> (interamente al Comune) imposta ridotta al 50%	<b>10,60</b> (interamente al Comune) imposta ridotta al 50%
Unità abitativa (escluse le pertinenze) locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/1998 art. 2, comma 3 a favore di -imprese o associazioni di imprese o datori di lavoro, da destinare al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti; -ente del terzo settore (ONLUS) che si occupa di immigrati comunitari ed extra comunitari, da destinare a civile abitazione di soggetti inseriti in apposito progetto siglato con la Prefettura o il Comune di Torino.  <b>Obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione del contratto da parte di un rappresentante delle associazioni degli inquilini e uno dei proprietari, Associazioni firmatarie degli Accordi Territoriali con la Città di Torino.</b>	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	<b>7,95</b> (interamente al Comune) (*)
Unità abitativa (escluse le pertinenze) locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:  - art. 5, comma 1: contratti transitori - art. 2, comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale  <b>Obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione del contratto da parte di un rappresentante delle associazioni, degli inquilini o dei proprietari, firmatarie degli Accordi Territoriali con la Città di Torino.</b>	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	<b>7,95</b> (interamente al Comune) (*)
Unità abitativa (escluse le pertinenze) locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/1998:  - art. 2, comma 3: a soggetti che la utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale); - art. 5 commi 2 e 3: a studenti universitari fuori sede.  <b>Obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione del contratto da parte di un rappresentante delle associazioni, degli inquilini o dei proprietari, firmatarie degli Accordi Territoriali con la Città di Torino.</b>	<b>5,75</b> (interamente al Comune)	<b>4,31</b> (interamente al Comune) (**)
Unità abitativa (escluse le pertinenze) messa a disposizione dell'Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie in emergenza abitativa ed iscritte a Lo.C.A.Re, locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'art. 2, c.3, della L. 431/1998 a soggetti che la utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale).	<b>5,75</b> (interamente al Comune)	<b>4,31</b> (interamente al Comune) (***)

(\*) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2025 pari al 10,60 per mille

(\*\*) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2025 pari al 5,75 per mille

(\*\*\*) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2025 pari al 5,75 per mille